



Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'Energia

Direzione Generale per l'Energia Nucleare, le Energie Rinnovabili e l'Efficienza Energetica

Divisione V – Attività afferenti la fonte primaria nucleare

TESTO COORDINATO, CON LE MODIFICHE (IN ROSSO) APPORTATE CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL 12 OTTOBRE 2011, DELLE “LINEE DI INDIRIZZO SULLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL’AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI MATERIE RADIOATTIVE E FISSILI SPECIALI CON MODALITÀ: STRADALE, FERROVIARIA, MARITTIMA, AEREA E VIE NAVIGABILI INTERNE, DI CUI ALL’ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 1962, N. 1860, COME MODIFICATO DALL’ARTICOLO 2 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 DICEMBRE 1965, N. 1704, ED ALL’ARTICOLO 21, DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 1995, N. 230 E SUE MODIFICHE E INTEGRAZIONI”, DEL 16 GIUGNO 2008.

In data 26 maggio 1997 il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero dello Sviluppo Economico, ha emanato la circolare n. 244/F, con la quale ha stabilito le *“disposizioni amministrative relative alla autorizzazione per la effettuazione dei trasporti stradali di materie radioattive e fissili speciali (procedura per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704)”*.

In considerazione del fatto che, nel corso degli anni, sono sopravvenute norme nazionali ed internazionali per il trasporto di materie radioattive e fissili speciali, si è ritenuto di dover procedere all'emanazione di nuove linee di indirizzo sulle relative procedure amministrative.

Pertanto, con la presente nota si illustra la procedura amministrativa per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, di seguito indicata legge n. 1860/1962, in accordo con quanto stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000 n. 241 e dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257, **e dal decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23** attuativo delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom **e 2006/117/Euratom** in materia di radiazioni ionizzanti (di seguito indicato come decreto legislativo n. 230/1995).

La procedura amministrativa sopra menzionata concerne l'autorizzazione al trasporto di materie radioattive e fissili speciali, unitamente alla elencazione della documentazione da presentare: di quella comune a tutte le modalità di trasporto (punto 4), e di quella specifica per ciascuna modalità (Allegati da I a V).

INDICE

Art.1 Campo di applicazione	pag. 5
Art.2 Regime di autorizzazione	pag. 5
2.1 Generalità	
2.2 Norme di riferimento	
Art.3 Definizioni	pag. 5
Art.4 Disposizioni comuni per la richiesta di autorizzazione al trasporto di materie radioattive e fissili speciali relativa a tutte le modalità	pag. 7
4.1 Richiesta di autorizzazione da parte di operatori nazionali	
4.1.1 Modalità di inoltro della richiesta	
4.1.2 Contenuti della richiesta	
4.1.3 Documentazione per tutte le modalità di trasporto	
4.2 Richiesta di autorizzazione da parte di operatori esteri	
Art.5 Durata del decreto di autorizzazione	pag. 11
Art.6 Approvazioni e certificazioni richieste dalle norme sul trasporto di materie radioattive e fissili speciali	pag. 11
Art.7 Copie del decreto di autorizzazione	pag. 11
Art.8 Modifiche al decreto di autorizzazione	pag. 11
Art.9 Cambio di denominazione, ragione sociale, sede legale	pag. 12
Art.10 Trasferimenti di titolarità del decreto di autorizzazione	pag. 12
Art.11 Rinnovo del decreto di autorizzazione	pag. 12
Art.12 Proroga del decreto di autorizzazione	pag. 12
Art.13 Rinuncia / mancato rinnovo del decreto di autorizzazione	pag. 13
Art.14 Procedura di sospensione e/o revoca del decreto di autorizzazione	pag. 13
Art.15 Trasporti con personale, strutture, attrezzature e mezzi di trasporto altrui	pag. 14
Art.16 Singoli trasporti occasionali	pag. 14
Art.17 Autocertificazione	pag. 14
Art.18 Norme transitorie	pag. 15

Allegati

Allegato I	documentazione e disposizioni integrative per la modalità stradale
Allegato II	documentazione e disposizioni integrative per la modalità marittima
Allegato III	documentazione e disposizioni integrative per la modalità vie navigabili interne
Allegato IV	documentazione e disposizioni integrative per la modalità aerea (aereo, elicottero)
Allegato V	documentazione e disposizioni integrative per la modalità ferroviaria
Allegato VI	numeri ONU per la classificazione delle materie radioattive e fissili speciali
Allegato VII	fac-simile dell'istanza

Art. 1 *Campo di applicazione*

Le presenti linee di indirizzo riguardano la procedura di:

- autorizzazione al trasporto di materie radioattive e fissili speciali, ai sensi dell'art. 5 comma 1 della legge n.1860/1962, per qualunque modalità di trasporto (stradale, ferroviaria, aerea, marittima e vie navigabili interne);
- autorizzazione per singolo trasporto di materie radioattive e di materie fissili speciali ai sensi dell'art. 5 comma 3 della legge n.1860/1962.

Le condizioni per l'applicazione dell'articolo 5 della legge n. 1860/1962 sono quelle indicate nell'allegato I al decreto legislativo n. 230/1995.

In caso di trasporto per via aerea, marittima, o per vie navigabili interne l'autorizzazione comprende anche le attività relative all'imbarco, allo sbarco ed al transito di materie radioattive e fissili speciali.

Art. 2 *Regime di autorizzazione*

2.1 Generalità

2.1.1 Il trasporto di materie radioattive e fissili speciali sul territorio nazionale è subordinato al rilascio del decreto di autorizzazione al trasporto da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, emanato di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per le modalità stradale, ferroviaria e vie navigabili interne, con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto per la modalità marittima, e con l'ENAC per la modalità aerea, sentiti l'**ISPRA** ed il Ministero dell'Interno.

2.1.2 Nel decreto di autorizzazione al trasporto, di cui al comma precedente, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 230/1995, possono essere stabilite **dall'ISPRA** particolari prescrizioni.

2.2 Norme di riferimento

Al trasporto delle materie radioattive e fissili speciali si applicano le norme che regolano questa attività nel campo dell'uso pacifico dell'energia nucleare, legge n. 1860/1962, e dell'esercizio di pratica come stabilito all'articolo 1 del decreto legislativo n. 230/1995, nonché la circolare 26 maggio 1997 n. 244/F del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero dello Sviluppo Economico.

Oltre alle norme sopra citate, che stabiliscono il regime autorizzativo e le disposizioni di radioprotezione, al trasporto di materie radioattive e fissili speciali si applicano:

- le disposizioni nazionali che recepiscono le direttive dell'Unione Europea, gli accordi o convenzioni internazionali relativi al trasporto di merci pericolose ADR, RID, ICAO TI, IMDG Code e ADN in relazione alle diverse modalità di trasporto di materie della classe 7 (materie radioattive);
- le disposizioni emanate da altre amministrazioni (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Interno) che regolamentano alcuni aspetti del trasporto di materie radioattive e fissili speciali;
- il codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della Strada).

Art. 3 *Definizioni*

Ai fini delle presenti linee di indirizzo si intende per:

a) Vettore

La persona fisica o giuridica, organismo o Governo che svolge attività di trasporto di materie radioattive e fissili speciali in nome proprio e per conto altrui, oppure in nome e per conto proprio, ancorché avvalendosi di mezzi altrui dei quali abbia la piena responsabilità e disponibilità (personale, mezzi di trasporto, strutture e attrezzature). Il termine include sia i trasportatori da noleggio o compenso (conosciuti in alcuni paesi come *trasportatori comuni o in conto terzi*) sia trasportatori in conto proprio (conosciuti in alcuni paesi come *trasportatori privati*).

b) Attività di trasporto

Qualsiasi operazione di trasporto effettuata con un mezzo di trasporto, comprese le attività di carico e scarico. La presente definizione comprende ugualmente la sosta temporanea intermedia delle materie radioattive e fissili speciali ai fini del cambio del modo o del mezzo di trasporto (trasbordo), a condizione che i colli non siano aperti durante la sosta intermedia, salvo il controllo da parte delle autorità competenti. Le operazioni di trasporto effettuate interamente in un perimetro chiuso in cui l'eventuale accesso del pubblico debba essere autorizzato, e in cui siano operanti altri appropriati regolamenti di sicurezza, sono escluse dalla presente definizione.

c) Mezzo di trasporto

- per il trasporto stradale: veicoli come definiti dal Codice della Strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 151 e secondo quanto stabilito dalle disposizioni del Ministro dei Trasporti;
- per il trasporto ferroviario: ogni carro ferroviario;
- per il trasporto per le vie d'acqua: ogni nave o unità galleggiante, così come definita dal Codice della Navigazione;
- per il trasporto aereo: ogni mezzo aereo, come aeroplano, elicottero.

d) Trasporto

Il cambiamento di luogo delle merci pericolose, comprese le soste richieste dalle condizioni di trasporto e la sosta delle merci pericolose nei mezzi di trasporto e contenitori, richiesta dalle condizioni di viaggio prima, durante e dopo il cambiamento di luogo.

e) Programma di protezione dalle radiazioni

Un insieme di disposizioni sistematiche, il cui scopo è di fare in modo che le misure di protezione dalle radiazioni siano debitamente prese in considerazione. La natura e l'estensione delle misure da impiegare nel Programma devono essere correlate all'entità e alla probabilità delle esposizioni alle radiazioni. Il programma deve incorporare le pertinenti procedure d'intervento in caso d'emergenza.

f) Terminologia usata nel testo

ADR

Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, con relative modificazioni, così come ratificato con legge 12 agosto 1962, n.1839.

RID

Regolamento concernente il trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia, di cui all'Annesso I dell'Appendice B (Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto ferroviario delle merci) (CIM) della COTIF (Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari).

Codice IMDG

Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose, così come adottato dall'IMO con Risoluzione A. 81(IV) del 27 settembre 1965, e successive modifiche.

ICAO TI

Istruzioni tecniche per il trasporto aereo delle merci pericolose, in applicazione dell'Annesso 18 alla Convenzione di Chicago 1944, pubblicate dall'International Civil Aviation Organization.

ADN

Accordo europeo relativo al trasporto internazionale per vie d'acqua interna di merci pericolose.

Regolamento tipo dell'ONU

Il Regolamento tipo allegato alla edizione vigente delle Raccomandazioni relative al trasporto di merci pericolose pubblicata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite.

A₁ e A₂

A₁: il valore dell'attività di materiali radioattivi sotto forma speciale che è indicato nella Tabella che elenca tutti i radionuclidi, per i quali è consentito il trasporto, in colli di tipo A, riportata dalla Regolamentazione IAEA per il trasporto di materie radioattive e ripresa in tutti i regolamenti internazionali di trasporto (ADR, RID, IMDG Code, ICAO TI, ADN), ed è usato per determinare i limiti d'attività ai fini delle disposizioni degli stessi regolamenti.

A₂: il valore dell'attività di materiali radioattivi, diverso dai materiali radioattivi sotto forma speciale, che è indicato nella Tabella che elenca tutti i radionuclidi, per i quali è consentito il trasporto, in colli di tipo A, riportata dalla Regolamentazione IAEA per il trasporto di materie radioattive e ripresa in tutti i regolamenti internazionali di trasporto (ADR, RID, IMDG Code, ICAO TI, ADN), ed è usato per determinare i limiti d'attività ai fini delle disposizioni degli stessi regolamenti.

Programma di garanzia della qualità

Insieme di documenti e procedure basati, su norme nazionali e internazionali, che diano evidenza che l'attività di trasporto comprendente sia l'uso, la manutenzione e l'ispezione dei colli che le operazioni di trasporto e di immagazzinamento durante il transito, siano conformi alle norme tecniche stabilite nei regolamenti internazionali (ADR, RID, IMDG Code, ICAO TI, ADN) adottati nella legislazione nazionale.

Per gli altri termini utilizzati in questo testo, facenti riferimento all'ambito della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria, valgono le definizioni riportate al Capo II del decreto legislativo n. 230/1995; per le altre definizioni, quelle riportate nei vari regolamenti internazionali del trasporto.

Art. 4

*Disposizioni comuni per la richiesta di autorizzazione al trasporto di materie radioattive e fissili speciali **applicabili** a tutte le modalità*

4.1 Richiesta di autorizzazione da parte di operatori nazionali

4.1.1 Modalità di inoltro della richiesta

1. La richiesta di autorizzazione all'attività di trasporto di materie radioattive e fissili speciali, di cui all'articolo 1, deve essere inoltrata, in regola con le disposizioni sul bollo e completa dei relativi allegati, dal vettore richiedente a:

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'Energia - DGENRE Div. V – Attività afferenti la fonte primaria nucleare,

via Molise, 2 - 00187 ROMA

e-mail: dgerm.ufficiob6trasporti@sviluppoeconomico.gov.it

2. Una copia della domanda, in carta semplice e completa dei relativi allegati, deve essere inviata* anche alle altre Amministrazioni, in relazione alla modalità di trasporto per la quale si intende chiedere l'autorizzazione, come indicato in tabella:

Modalità di trasporto	Amministrazione
Tutte le modalità	Ministero dell'Interno Dipartimento VV. F., Soccorso Pubblico e Difesa Civile Direzione Centrale per l'Emergenza ed il Soccorso Tecnico Area VI Via Cavour, 5 - 00184 ROMA e-mail: ipen@vigilfuoco.it
Tutte le modalità	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) Dipartimento Nucleare, Rischio Tecnologico e Industriale Via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 ROMA e-mail: trasporti@apat.it e-mail: trasporti@isprambiente.it
Stradale	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti Terrestri e il Trasporto Intermodale Direzione Generale per la Motorizzazione - Div.ne III Via G. Caraci n. 36 00157 ROMA e-mail: luisa.sechi@mit.gov.it
Ferroviaria	Ministero dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti Terrestri - D.G. del Trasporto Ferroviario - div.ne V Via G. Caraci n. 36 – 00157 ROMA email: dgtfe.div5@mit.gov.it
Vie navigabili interne	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti D.G. per la Navigazione e il Trasporto Marittimo e Interno Div. IV – Sicurezza Marittima e Interna – Settore III Viale dell'Arte, 16 - 00144 ROMA e-mail: giuseppe.alati@mit.gov.it
Aerea	ENAC Direzione Licenze V.le Castro Pretorio, 118 - 00158 ROMA e-mail: i.sezzi@enac.gov.it e-mail: s.scappaticci@enac.gov.it
Marittima	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - MARICOGECA Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto Reparto VI - Sicurezza della navigazione Viale dell'Arte, 16 - 00144 ROMA e-mail: ufficio1.reparto6@mit.gov.it e-mail: pio.oliva@mit.gov.it

* anche via e-mail se l'Amministrazione è disponibile a questo tipo di invio della documentazione

4.1.2 Contenuti della richiesta

Nella domanda il richiedente deve indicare:

- se trattasi di persona fisica: generalità, domicilio, residenza, codice fiscale e/o partita IVA;
- se trattasi di società: denominazione, ragione sociale, sede legale, sede operativa, codice fiscale e/o partita IVA, nonché le generalità e il domicilio del legale rappresentante;

- la modalità di trasporto per la quale intende chiedere l'autorizzazione (stradale, ferroviaria, , aerea, marittima, per vie navigabili interne). Nel caso il vettore richiedente intenda ottenere l'autorizzazione al trasporto per diverse modalità, dovrà presentare domande separate per ciascuna modalità;
- le materie radioattive e fissili speciali che intende trasportare, indicando il/i numero/i ONU che identifica/no le diverse materie. L'Allegato VI riporta i numeri ONU che classificano le materie radioattive e fissili speciali ai fini del trasporto.

4.1.3 Documentazione per tutte le modalità di trasporto

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto rilasciata dal notaio che ha stipulato gli atti o dalla Camera di Commercio competente. Se trattasi di società, fra i compiti statutari deve risultare evidente quello relativo al trasporto di merci pericolose. Tale riferimento può non essere presente per le imprese autorizzate all'impiego di sorgenti radioattive (ex art. 27 del D.Lgs. n. 230/1995);
- b) copia dei verbali di assemblea, qualora vi siano state variazioni societarie;
- c) certificato di iscrizione nel registro delle ditte tenuto dalla Camera di Commercio, Industria e Artigianato con dicitura antimafia, se trattasi di società. Nelle categorie di attività dovrà risultare l'iscrizione relativa al trasporto di merci pericolose con riferimento esplicito al trasporto di materie radioattive e/o fissili speciali, classe 7;
- d) titoli che dimostrino il possesso di adeguata capacità tecnica ed economica del vettore richiedente;
- e) documento programmatico dell'attività di trasporto che si intende svolgere, dal quale risulti se questa sarà svolta in "conto proprio" e/o in "conto terzi";
- f) documento che descriva il sistema di garanzia della qualità, attraverso il quale viene svolta l'attività di trasporto, graduato in relazione alle caratteristiche delle materie radioattive e fissili speciali che si intende trasportare. Nel caso in cui il richiedente sia in possesso di una certificazione del proprio sistema di qualità (ISO 9001 o equivalenti), copia del certificato;
- g) programma di protezione dalle radiazioni che comprenda la relazione scritta dell'esperto qualificato di cui all'articolo 61, comma 2 del decreto legislativo n. 230/1995. Il documento deve in particolare descrivere l'organizzazione di radioprotezione messa in atto e le modalità di intervento della medesima sia nelle condizioni normali che nelle eventuali situazioni incidentali di trasporto, al fine di garantire la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria, anche in riferimento alle disposizioni del decreto legislativo n. 230/1995, ed in particolare a quelle di cui all'articolo 100. Il documento deve inoltre specificare:
 - le misure messe in atto per soddisfare gli obblighi di cui all'articolo 61, comma 3 del decreto legislativo n. 230/1995, che risultino applicabili, nel caso in cui sia necessario assicurare la sorveglianza fisica ai sensi dell'articolo 75 del decreto legislativo n. 230/1995;
 - le misure messe in atto per soddisfare gli obblighi di cui all'articolo 61, comma 3 lettere c, d, e, f del decreto legislativo n. 230/1995, che risultino applicabili, nel caso in cui non sia necessario assicurare la sorveglianza fisica ai sensi dell'articolo 75 del decreto legislativo n. 230/1995;
 - le procedure per il controllo di contaminazione del o dei mezzi utilizzati per il trasporto (veicolo, carro ferroviario, nave, aereo) e per la loro eventuale decontaminazione;
 - il tipo di attrezzature di sicurezza e di protezione sanitaria in dotazione;
 - la qualificazione ed i compiti del personale addetto all'organizzazione dei trasporti, alla loro esecuzione ed all'uso della strumentazione;

¹ (vedere Nota)

- h) lettera di attribuzione dell'incarico all'esperto qualificato (ex articolo 77 del decreto legislativo n. 230/1995) di grado II o III, a seconda della tipologia di materie radioattive che si intende trasportare, per quanto attiene alla sorveglianza fisica dei lavoratori e della popolazione, qualora tale sorveglianza debba essere effettuata, e dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dello stesso;
- i) lettera di attribuzione dell'incarico al medico competente o medico autorizzato (ex articolo 83 del decreto legislativo n. 230/1995) per quanto attiene alla sorveglianza medica dei lavoratori, qualora tale sorveglianza debba essere effettuata, e dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dello stesso;
- j) un programma di misure, rapportato alla tipologia di merci pericolose (Classe 7) che si intende trasportare, volte a minimizzare la possibilità di un loro utilizzo improprio che possa rappresentare un pericolo per le persone e per l'ambiente.
Nel caso di trasporto di merci della Classe 7 ad alta pericolosità (con attività superiore a 3000 A₁ in forma speciale o 3000 A₂ in quanto applicabile per imballaggi di tipo B o tipo C) il programma, deve comprendere tra l'altro elementi quali:
- attribuzione specifica di responsabilità per l'antiterrorismo a persone competenti e qualificate, dotate della necessaria autorità per esercitare tali responsabilità;
 - annotazioni delle merci pericolose in questione o delle loro tipologie;
 - valutazione delle reali modalità operative e valutazione dei rischi terroristici, includendovi le soste necessarie durante il trasporto, la conservazione delle merci pericolose nel veicolo, cisterna e contenitore prima, durante e dopo il viaggio, il deposito temporaneo di merci pericolose durante il trasferimento intermodale o il trasbordo tra unità di trasporto;
 - chiara definizione delle misure da adottare per ridurre il rischio terroristico, in misura appropriata al livello di responsabilità ed ai compiti degli addetti, comprensive di:
 - formazione;
 - misure antiterrorismo (come: reazioni a condizioni di pericolo più elevato, verifica delle nuove assunzioni, ecc.);
 - misure operative (come: scelta degli itinerari, accessibilità alle merci pericolose nei depositi temporanei, vicinanza ad infrastrutture vulnerabili, ecc.);
 - equipaggiamenti e mezzi da utilizzare per ridurre i rischi terroristici;
 - previsione, ove occorresse, dell'installazione di sistemi antifurto (telemetria, ecc.).
 - procedure efficaci ed aggiornate per la comunicazione e la gestione di rischi potenziali di eventi che incidano sulla protezione antiterrorismo e di episodi terroristici;
 - procedure per la valutazione e la verifica dei piani antiterrorismo e procedure per la loro revisione periodica ed aggiornamento;
 - misure per assicurare un accesso limitato alle informazioni relative al trasporto contenute nel piano antiterrorismo;
 - misure per assicurare che la distribuzione delle informazioni relative alle operazioni di trasporto e contenute nel piano antiterrorismo sia limitata a quanti ne abbiano necessità;
- k) la documentazione di cui all'articolo 3, comma 3 lettera e) del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52 nel caso di trasporto di materie radioattive che ricadono nel suo campo di applicazione.

La documentazione sopra descritta, deve essere integrata da quella prevista negli Allegati da I a V delle presenti linee di indirizzo, riferiti alle specifiche modalità di trasporto.

4.2 Richiesta di autorizzazione da parte di operatori esteri

¹ Nota⁷ Ulteriori informazioni per la stesura del Programma di Protezione dalle Radiazioni possono essere reperite nella pubblicazione "Radiation Protection Programmes for the Transport of Radioactive Material" No. TS-G-1.3 Safety Guide della IAEA, disponibile all'indirizzo http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/pub1269_web.pdf.

Le Società o gli operatori con nazionalità estera, che intendano effettuare trasporti sul territorio italiano, devono essere in possesso del decreto di autorizzazione al trasporto di materie radioattive e fissili speciali come riportato al punto 2.1.1. Il decreto di autorizzazione al trasporto di materie radioattive può essere rilasciato solo se il richiedente ha una legale rappresentanza sul territorio italiano.

Il richiedente deve allegare alla richiesta la documentazione prevista al punto 4.1.3. La documentazione di cui al punto 4.1.3 lettere a), b), c) e d) può essere sostituita con dichiarazione della autorità competente del paese di origine, legalizzata ai sensi del comma 2, articolo 33, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

La documentazione prodotta nella lingua del paese del richiedente può essere accettata solo se accompagnata da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'articolo 33, comma 3 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

Art. 5

Durata del decreto di autorizzazione

Il decreto di autorizzazione al trasporto di materie radioattive e fissili speciali ha, di regola, una durata di 7 anni.

Il decreto di autorizzazione emanato viene inviato **all'ISPRA**, al Ministero dell'Interno ed a tutte le Amministrazioni interessate in relazione alla specifica modalità di trasporto, per i controlli di competenza.

Art. 6

Approvazioni e certificazioni richieste dalle norme sul trasporto di materie radioattive e fissili speciali

L'autorizzazione al trasporto di materie radioattive e fissili speciali non esenta il vettore dall'obbligo di richiedere, ove previsto dalle disposizioni normative che regolamentano il trasporto di tali materie e con le procedure in esse specificate, l'approvazione delle spedizioni dei modelli di materiale radioattivo sotto forma speciale e di collo.

Art. 7

Copie del decreto di autorizzazione

Lo stesso titolare del decreto di autorizzazione, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può attestare la conformità delle copie del decreto.

Ogni copia conforme deve essere in accordo con le disposizioni sul bollo.

Art. 8

Modifiche al decreto di autorizzazione

In caso di modifiche inerenti la sede operativa, l'estensione dell'autorizzazione, nonché di qualunque modifica che possa riguardare la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria nell'attività di trasporto, il vettore autorizzato deve presentare apposita istanza di modifica secondo le modalità di cui al punto 4.1.

All'istanza deve essere allegata, per quanto variata, la documentazione prevista al punto 4.1.3 e nell'Allegato relativo alla specifica modalità di trasporto.

Il decreto di autorizzazione con le modifiche richieste è emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con le Amministrazioni di cui al punto 2.1.1, sentiti il Ministero dell'Interno e **ISPRA**.

Art. 9

Cambio di denominazione, ragione sociale, sede legale

In caso di modifiche inerenti il cambio di denominazione societaria, di ragione sociale, di sede legale, e di cambio di titolarità per incorporazione, cessione ramo d'azienda il vettore autorizzato deve presentare apposita istanza di modifica secondo le modalità di cui al punto 4.1. All'istanza deve essere allegata, per quanto variata, la documentazione prevista al punto 4.1.3 e nell'Allegato relativo alla specifica modalità di trasporto.

Il decreto di autorizzazione con le modifiche richieste è emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con le Amministrazioni di cui al punto 2.1.1.

Art. 10

Trasferimenti di titolarità del decreto di autorizzazione

Il vettore autorizzato deve presentare apposita domanda di trasferimento di titolarità secondo le modalità di cui al punto 4.1. In particolare:

- la domanda in bollo deve essere firmata sia dalla società cedente che da quella subentrante e deve riportare sia i dati di cui al punto 4.1.2, riferiti ad ambedue le società, sia gli estremi dell'autorizzazione di cui si chiede il trasferimento;
- l'istanza deve contenere, oltre alla documentazione riferita alla società subentrante prevista al punto 4.1.3, e nell'Allegato relativo alla specifica modalità di trasporto, anche una dichiarazione della società subentrante di accettazione di tutti gli oneri derivanti dalla titolarità dell'autorizzazione, con particolare riguardo a quelli relativi alle prescrizioni tecniche (va allegata copia del decreto di autorizzazione in voltura, vistata per accettazione dalla società subentrante).

Il decreto di autorizzazione al trasferimento della titolarità è emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con le Amministrazioni di cui al punto 2.1.1, sentiti il Ministero dell'Interno e **ISPRA**.

Art. 11

Rinnovo del decreto di autorizzazione

L'autorizzazione viene rinnovata alle società od agli operatori purché l'abbiano utilizzata nel precedente periodo di vigenza, effettuando almeno un trasporto. Qualora non rinnovata, una nuova istanza di autorizzazione può essere accettata trascorso un anno dalla scadenza del precedente decreto autorizzativo.

La richiesta di rinnovo del decreto di autorizzazione deve essere presentata almeno 6 mesi prima della data di scadenza del provvedimento stesso nei modi previsti al punto 4.1. Alla richiesta di rinnovo deve essere allegata sia la documentazione prevista al punto 4.1.3 che quella elencata nell'Allegato relativo alla specifica modalità di trasporto.

Il nuovo decreto di autorizzazione è emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con le Amministrazioni di cui al punto 2.1.1, sentiti il Ministero dell'Interno e **ISPRA**.

Art. 12

Proroga del decreto di autorizzazione

In attesa del rinnovo del decreto di autorizzazione è consentita, salvo diversa valutazione delle Amministrazioni interessate, per un ulteriore anno dalla scadenza, la prosecuzione dell'attività di trasporto alle medesime condizioni del decreto vigente, purché il richiedente abbia presentato domanda di rinnovo in tempo utile, e comunque con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data di scadenza.

Tale modalità è riportata nel decreto di autorizzazione. Il vettore, all'occorrenza, deve esibire, quale attestazione per la prosecuzione dell'attività di trasporto in caso di richiesta da parte delle

Amministrazioni vigilanti, copia della richiesta di rinnovo, inoltrata secondo i tempi e i modi sopra indicati, unitamente al decreto di autorizzazione.

Inoltre il vettore può inoltrare, per una sola volta, secondo le modalità di cui al punto 4.1, prima della scadenza, istanza di proroga per la prosecuzione dell'attività di trasporto, alle medesime condizioni del decreto vigente, per un periodo non superiore ad un anno.

A tale istanza, deve allegare:

- dichiarazione del vettore che nulla è variato in riferimento al decreto di autorizzazione vigente;
- relazione dell'Esperto Qualificato sullo stato dell'attività;
- copia dell'ultima relazione annuale preparata dal Consulente per la sicurezza, ove presente, ai sensi dell'art. **11, comma 5 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35.**
- Il decreto di proroga dell'autorizzazione al trasporto alle medesime condizioni del decreto vigente è emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con le Amministrazioni di cui al punto 2.1.1, sentiti il Ministero dell'Interno e **l'ISPRA.**

Art. 13

Rinuncia / mancato rinnovo del decreto di autorizzazione

Nel caso in cui il vettore autorizzato intenda rinunciare al decreto di autorizzazione in corso di validità o alla scadenza dello stesso non intenda chiederne il rinnovo deve darne comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico ed alle Amministrazioni di cui alla tabella del punto 4.1.1 relative alla specifica modalità di trasporto.

- La comunicazione indirizzata **all'ISPRA** deve inoltre indicare il destino finale delle eventuali attrezzature e dei mezzi di trasporto utilizzati nell'attività di trasporto. L'assenza di contaminazione per tali attrezzature e mezzi di trasporto deve essere attestata dall'esperto qualificato. Tale attestazione deve essere allegata alla comunicazione di cui sopra.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, a valle delle opportune verifiche effettuate dall'**ISPRA**, provvede alla revoca del decreto di autorizzazione al trasporto di materie radioattive e fissili speciali di concerto con le Amministrazioni di cui al punto 2.1.1, sentiti il Ministero dell'Interno e **l'ISPRA.**

Art. 14

Procedura di sospensione e/o revoca del decreto di autorizzazione

Nel decreto di autorizzazione è riportata una disposizione relativa alla sospensione e/o revoca in caso di inosservanza alle prescrizioni riportate nello stesso decreto e/o a prescrizioni successivamente impartite dalle Amministrazioni competenti.

Gli organi di vigilanza e/o le Amministrazioni competenti redigono, a seguito di inosservanza alle prescrizioni riportate nel decreto autorizzativo, apposito verbale. Il verbale viene trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico, qualora non sia l'Amministrazione contestante, per l'avvio della procedura di sospensione e/o revoca del decreto di autorizzazione.

Il Ministero dello Sviluppo Economico intima alla società od all'operatore la decadenza del provvedimento autorizzativo trasmettendo il verbale dell'organo di vigilanza e chiedendo eventuali contro deduzioni.

Trascorsi 60 gg. dalla data di invio alla società od all'operatore della lettera di avvio della procedura di sospensione e/o revoca, il Ministero dello Sviluppo Economico procede all'indizione di una conferenza di servizi con le Amministrazioni competenti per le modalità di trasporto interessate e con **l'ISPRA** per l'analisi delle eventuali contro deduzioni presentate

dall'operatore/società e per l'espressione del parere sulla sospensione e/o revoca del provvedimento autorizzativo.

Qualora le conclusioni della conferenza di servizi siano negative, il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con le Amministrazioni di cui al punto 2.1.1, procede all'emanazione del provvedimento di sospensione o revoca dell'autorizzazione.

La sospensione o la revoca possono riguardare le autorizzazioni relative alla modalità di trasporto interessata dalla irregolarità ovvero tutte le autorizzazioni di trasporto di materie radioattive di cui la società/operatore è titolare.

La sospensione può essere erogata per un periodo di tempo non superiore a sei mesi.

In caso di sospensione immediata della validità del titolo di legittimazione, prevista dallo stesso articolo inserito nel decreto di autorizzazione, l'Amministrazione che accerti l'inosservanza delle prescrizioni deve trasmettere tempestivamente al Ministero dello Sviluppo Economico, qualora non sia l'Amministrazione contestante, e a tutte le Amministrazioni interessate, copia del verbale di sospensione, nel quale devono essere indicati i motivi e i tempi dettati al titolare per ottemperare a quanto contestato. In questi casi il Ministero dello Sviluppo Economico può revocare la sospensione su richiesta argomentata del titolare della **autorizzazione**, ma comunque deve dare inizio alla contestazione di sospensione e/o revoca del decreto di autorizzazione.

Art. 15

Trasporti con personale, strutture, attrezzature e mezzi di trasporto altrui

Il titolare dell'autorizzazione al trasporto, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 1860/1962, che svolga attività di trasporto di materie radioattive e fissili speciali in nome proprio e per conto altrui oppure in nome e per conto proprio, può utilizzare personale, strutture, attrezzature e mezzi di trasporto altrui solo per la stessa modalità di trasporto per la quale è autorizzato, purché ne abbia la piena responsabilità e disponibilità e risultino soddisfatte le condizioni previste dalle presente linee di indirizzo.

Nel caso di trasporti occasionali effettuati da una società, anche estera, non in possesso del decreto di autorizzazione, tale attività di trasporto può essere effettuata, purché venga esercitata nel quadro di un accordo stipulato con un vettore autorizzato, dal quale risulti che quest'ultimo ha la piena disponibilità e responsabilità dei mezzi appartenenti alla società stessa. Prima di effettuare questi trasporti occasionali, copia di tale accordo deve essere trasmesso alle Amministrazioni interessate per la specifica modalità di trasporto ed **all'ISPRA**.

Art. 16

Singoli trasporti occasionali

I singoli trasporti occasionali di materie radioattive che possono essere effettuati senza autorizzazione ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 1860/1962, nei limiti di attività per i materiali radioattivi stabiliti nel decreto ministeriale 27 luglio 1966, sono da intendersi quelli per i quali risulti escluso ogni concetto di frequenza e continuità e che comunque non eccedano la periodicità di un trasporto per anno.

Art. 17

Autocertificazione

Qualora possibile la documentazione prevista per lo svolgimento degli iter istruttori può essere resa con dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Dichiarazioni mendaci, oltre a quanto previsto in materia penale e civile dalle norme, comportano l'immediata sospensione e alla successiva intimazione di revoca del titolo di legittimazione.

Art. 18
Norme transitorie

Le presenti linee di indirizzo, **che costituiscono la revisione di quelle emesse il 16 giugno 2008**, si applicano per le istanze **inviate** successivamente alla data di emanazione **delle linee di indirizzo stesse**.

IL DIRIGENTE
(*Lucia Proietti*)

DOCUMENTAZIONE E DISPOSIZIONI INTEGRATIVE PER LA MODALITÀ STRADALE

1. Documentazione integrativa

Oltre alla documentazione di cui al punto 4.1.3, all'istanza deve essere allegato:

- a) elenco del/i conducente/i dei veicoli adibiti al trasporto di materie radioattive. L'elenco deve comprendere, oltre alle generalità di ciascun conducente, gli estremi della patente di guida con la data di rilascio e, qualora necessario, gli estremi del certificato di formazione professionale (numero del certificato, data di rilascio e di scadenza) valido per le merci pericolose della classe 7 (materie radioattive);
- b) elenco dei veicoli (modello e targa) dei quali il vettore richiedente abbia piena disponibilità e responsabilità. **Uno o più veicoli dovranno risultare nella piena ed esclusiva disponibilità del richiedente attraverso una autocertificazione da aggiornare nel corso di validità del decreto di autorizzazione al trasporto;**
- c) documento contenente le procedure di sicurezza che disciplinano l'effettuazione di soste tecniche di servizio nel corso del trasporto (questo documento può essere inserito nel Programma di protezione dalle radiazioni di cui al punto 4.1.3 g));
- d) copia della comunicazione, effettuata all'ufficio della motorizzazione competente per territorio, contenente la nomina del consulente per la sicurezza per il trasporto di merci pericolose quando richiesta in relazione al tipo di materie radioattive e fissili speciali che si intende trasportare;
- e) copia dell'ultima relazione annuale preparata dal Consulente per la sicurezza, ove presente, ai sensi dell'art. **11, comma 5 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35.**
- f) Dichiarazioni attestanti che il personale addetto alle operazioni di carico e scarico ha ricevuto idonea formazione secondo quanto previsto dall'ADR e che i trasporti saranno effettuati nel rispetto del capitolo 10 dell'ADR qualora ricorrano le condizioni.

Nel caso in cui il richiedente intenda avvalersi, in nome proprio e sotto la propria responsabilità, anche di altre aziende di trasporto nazionali, oltre alla precedente documentazione deve essere allegato:

- elenco dettagliato delle aziende di trasporto con l'indicazione delle generalità e del domicilio dei responsabili. Tale elenco deve contenere l'indicazione del personale e dei veicoli, di cui il richiedente intenderebbe avvalersi nel suo complesso; in tal caso, il richiedente è tenuto a verificare preventivamente il possesso da parte di tali aziende dei requisiti richiesti dalla legge 19 marzo 1990, n. 55 e del successivo decreto legge 8 agosto 1994, n. 490;
- documento che attesti l'esistenza di accordi contrattuali relativi al rispetto delle disposizioni di cui agli articoli da 62 a 67 del decreto legislativo n. 230/1995 riguardanti la tutela dei lavoratori dai rischi da radiazioni ionizzanti.

Nel caso in cui il richiedente intenda avvalersi, in nome proprio e sotto la propria responsabilità, anche di altre aziende di trasporto estere, che operano con propri veicoli e personale deve inoltre allegare una dichiarazione attestante che:

- gli automezzi usati sono conformi alle norme del decreto ministeriale 4 settembre 1996. Il vettore può utilizzare mezzi di trasporto con immatricolazione effettuata in paesi della comunità europea ovvero in quelli che hanno sottoscritto l'ADR, e che comunque rispondano ai requisiti previsti dal regolamento internazionale ADR;

- i conducenti adibiti al trasporto di materie radioattive muniti dei previsti certificati di formazione professionale - ove prescritto - abbiano avuto idoneo addestramento sull'utilizzo dei mezzi antincendio;
- il personale coinvolto nell'attività di trasporto è sottoposto alla sorveglianza fisica ed ai controlli sanitari di radioprotezione previsti dalla legislazione del paese di origine.

2. Sosta prolungata del veicolo con materiale radioattivo a bordo

Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi il trasporto di materie radioattive classificate con i numeri ONU 2912, 2913, 2915, 2916, 2917, 2919, 2978, 3321, 3322, 3323 e 3332 è necessario disporre di una idonea autorimessa nel caso di sosta prolungata (tipicamente una sosta notturna) del veicolo con a bordo il materiale radioattivo. L'autorimessa non è necessaria se la richiesta di autorizzazione al trasporto riguarda esclusivamente i numeri ONU 2908, 2909, 2910 e 2911.

Le caratteristiche dell'autorimessa devono essere conformi a quanto stabilito nella circolare n. 48 del Ministero dell'Interno del 19 maggio 1965 nonché, per gli aspetti generali della normativa antincendio, al decreto ministeriale 1 febbraio 1986 e sue modifiche ed integrazioni.

In caso di disponibilità diretta di idonea autorimessa, alla richiesta deve essere allegato il certificato di prevenzione incendi (articolo 4 legge 26 luglio 1965, n. 966) rilasciato al richiedente dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio con le procedure previste dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione riguardi il trasporto di materie fissili classificate con i numeri ONU 2977, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329, 3330, 3331 e 3333, oltre alla disponibilità diretta o indiretta dell'idonea autorimessa, come specificato in precedenza, il richiedente deve stabilire quali procedure attivare in termini di protezione fisica, in accordo a quanto previsto dalla Legge 7 agosto 1982, n. 704 relativa alla "Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, con allegati aperta alla firma a Vienna ed a New York il 3 marzo 1980" e dal documento IAEA-INFCIRC/225/Rev. 5, "The Physical Protection of Nuclear Materials and Nuclear Facilities".

In alternativa al possesso dell'autorimessa di cui sopra, riferendosi alla sola sosta del veicolo con carico radioattivo a bordo, alla richiesta deve essere allegata la documentazione attestante l'esistenza di accordi contrattuali stipulati con terzi che dispongano di autorimesse idonee e conformi alle vigenti normative antincendio e per le quali, qualora risultino ascrivibili al punto 92 dell'allegato al decreto ministeriale 16 febbraio 1982, sia stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio dove poter effettuare soste prolungate del veicolo con a bordo il materiale radioattivo.

In alternativa, si può fare ricorso ad aree all'aperto adeguate, in cui siano state individuate zone separate, ben segnalate e protette con opportuni mezzi antincendio e con dispositivi antintrusione da adibire al parcheggiamento dei mezzi che trasportano sostanze radioattive. Documentazione attestante l'adeguatezza di tali mezzi antincendio e dispositivi antintrusione deve essere allegata alla richiesta di autorizzazione.

L'autorimessa o l'area all'aperto non devono risultare molto distanti dai luoghi in cui i veicoli adibiti al trasporto di sostanze radioattive vengono generalmente utilizzati.

3. Decontaminazione del veicolo

Le operazioni di decontaminazione devono essere effettuate in locali conformi a quanto previsto dalla Circolare n. 48 del Ministero dell'Interno del 19 maggio 1965 oppure in aree adeguate in accordo alle prescrizioni dell'esperto qualificato.

Nel caso in cui il richiedente intenda effettuare in proprio le operazioni di decontaminazione del veicolo, nelle aree individuate in accordo alle prescrizioni dell'esperto qualificato, deve integrare il Programma di protezione dalle radiazioni di cui al punto 4.1.3 lettera g) con una

relazione tecnica che descriva sia le caratteristiche dell'area individuata per la decontaminazione del veicolo, sia le procedure operative da mettere in atto per il corretto svolgimento della suddetta attività.

In alternativa alla disponibilità di locali o di aree idonee, dove effettuare la decontaminazione del veicolo, il richiedente può produrre documentazione (es. contratto di servizio) che evidenzia accordi con società specializzate per il servizio di decontaminazione. Anche in questo caso le procedure per la decontaminazione del veicolo devono far parte del Programma di protezione dalle radiazioni.

4. Trasporti conto terzi

Nel caso di attività di trasporto per conto terzi in cui si intenda effettuare trasporti utilizzando personale, strutture, attrezzature e mezzi di trasporto altrui dei quali si abbia la piena responsabilità e disponibilità ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 230/1995, trova applicazione il comma 6 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454 e il comma 3 dell'articolo 84 del Codice della Strada, per cui il titolare dell'autorizzazione al trasporto deve essere iscritto all'albo degli autotrasportatori ed essere titolare di una licenza per il trasporto in conto terzi senza limiti ovvero per un tonnellaggio uguale o superiore al/ai mezzo/i utilizzato/i. Nel caso in cui intenda avvalersi di autoveicoli appartenenti ad altra società/operatore, ambedue le imprese devono essere iscritte all'albo degli autotrasportatori.

DOCUMENTAZIONE E DISPOSIZIONI INTEGRATIVE PER LA MODALITA' MARITTIMA

1. Documentazione integrativa

Oltre alla documentazione di cui al punto 4.1.3, all'istanza deve essere allegato:

- a) dichiarazione di proprietà o contratto di noleggio delle navi addette al trasporto di materie radioattive;
- b) elenco del personale addetto alla organizzazione ed all'esecuzione dei trasporti con l'indicazione della qualifica e dei compiti;
- c) certificazioni previste dal codice IMDG;
- d) documento contenente la caratterizzazione e classificazione delle aree di stivaggio dei colli radioattivi a cura dell'esperto qualificato tenendo conto delle distanze di segregazione riportate nel codice IMDG per quanto applicabili (questo documento può essere inserito nel Programma di protezione dalle radiazioni di cui al punto 4.1.3.g);
- e) documento e/o dichiarazione da cui risulti evidente che l'operatore (società operante in ambito portuale, cooperativa di facchinaggio, ecc.) che effettui la movimentazione a terra (carico/scarico sulla/dalla nave) per conto del richiedente, abbia adempiuto agli obblighi previsti all'articolo 61 del decreto legislativo n. 230/1995 per quanto attiene alla valutazione del rischio da radiazione per i lavoratori connesso con tale attività; in alternativa il richiedente deve produrre una dichiarazione di impegno ad assolvere in proprio gli obblighi di legge di cui in precedenza;
- f) elenco delle dotazioni e relative caratteristiche tecniche della strumentazione di bordo, eventualmente presente, atta ad effettuare misure di irraggiamento e/o contaminazione;
- g) qualora la domanda sia inoltrata da una società di navigazione estera autorizzata dal proprio governo, il richiedente è esonerato dalla presentazione dei documenti di cui al punto 4.1.3 lettere a), b), c) e d).

Nel caso in cui il richiedente intenda avvalersi, in nome proprio e sotto la propria responsabilità, anche di altre società di navigazione nazionali oltre alla precedente documentazione deve essere allegato:

- elenco dettagliato delle società di navigazione con l'indicazione delle generalità e del domicilio dei responsabili. Tale elenco deve contenere l'indicazione del personale e delle navi di cui il richiedente intenderebbe avvalersi nel suo complesso; in tal caso il richiedente è tenuto a verificare preventivamente il possesso da parte di tali aziende dei requisiti richiesti dalla legge 19 marzo 1990, n. 55 e del successivo decreto legge 8 agosto 1994, n. 490;
- documento che attesti l'esistenza di accordi contrattuali relativi al rispetto delle disposizioni di cui agli articoli da 62 a 67 del decreto legislativo n. 230/1995 riguardanti la tutela dei lavoratori dai rischi da radiazioni ionizzanti.

Nel caso in cui il richiedente intenda avvalersi, in nome proprio e sotto la propria responsabilità anche di società di navigazione estera che opera con proprie navi e personale, deve essere allegata:

- dichiarazione attestante che il personale coinvolto nell'attività di trasporto è sottoposto alla sorveglianza fisica ed ai controlli sanitari di radioprotezione previsti dalla legislazione del paese di origine.

DOCUMENTAZIONE E DISPOSIZIONI INTEGRATIVE PER LA MODALITA' VIE NAVIGABILI INTERNE

1. Documentazione integrativa

Oltre alla documentazione di cui al punto 4.1.3, all'istanza deve essere allegato:

- a) dichiarazione di proprietà o contratto di noleggio delle navi addette al trasporto di materie radioattive;
- b) certificato o documento attestante l'idoneità al trasporto radioattivo delle navi utilizzate;
- c) copie dei documenti di navigazione o di iscrizione al registro delle navi per la navigazione interna per ogni nave utilizzata;
- d) elenco del personale addetto alla organizzazione ed all'esecuzione dei trasporti, con l'indicazione della qualifica e dei compiti;
- e) documento contenente la caratterizzazione e classificazione delle aree di stivaggio dei colli radioattivi a cura dell'esperto qualificato, tenendo conto delle distanze di segregazione riportate nelle disposizioni emanate da altre amministrazioni (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Interno) che regolamentano il trasporto di materie radioattive e fissili speciali (questo documento può essere inserito nel Programma di protezione dalle radiazioni di cui al punto 4.1.3.g);
- f) documento e/o dichiarazione da cui risulti evidente che l'operatore (società operante in ambito portuale, cooperativa di facchinaggio, ecc.) che effettui la movimentazione a terra (carico/scarico sulla/dalla nave) per conto del richiedente, abbia adempiuto agli obblighi previsti all'articolo 61 del decreto legislativo n. 230/1995 per quanto attiene alla valutazione del rischio da radiazione per i lavoratori connesso con tale attività; in alternativa il richiedente deve produrre una dichiarazione di impegno ad assolvere in proprio gli obblighi di legge di cui in precedenza;
- g) elenco delle dotazioni e relative caratteristiche tecniche della strumentazione di bordo presente atta ad effettuare misure di irraggiamento e/o contaminazione;
- h) copia della comunicazione, effettuata all'ufficio del Dipartimento dei Trasporti Terrestri competente per territorio, contenente la nomina del consulente per la sicurezza per il trasporto di merci pericolose quando richiesta in relazione al tipo di materie radioattive e fissili speciali che si intende trasportare.
- i) copia dell'ultima relazione annuale preparata dal Consulente per la sicurezza, ove presente, ai sensi dell'art. **11, comma 5 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35.**

Nel caso in cui il richiedente intenda avvalersi, in nome proprio e sotto la propria responsabilità, anche di altre società di navigazione nazionali, oltre alla precedente documentazione deve essere allegato:

- elenco dettagliato delle società di navigazione con l'indicazione delle generalità e del domicilio dei responsabili. Tale elenco deve contenere l'indicazione del personale e delle navi di cui il richiedente intenderebbe avvalersi nel suo complesso; in tal caso il richiedente è tenuto a verificare preventivamente il possesso da parte di tali aziende dei requisiti richiesti dalla legge 19 marzo 1990, n. 55 e del successivo decreto legge 8 agosto 1994, n. 490;

- documento che attesti l'esistenza di accordi contrattuali relativi al rispetto delle disposizioni di cui agli articoli da 62 a 67 del decreto legislativo n. 230/1995 riguardanti la tutela dei lavoratori dai rischi da radiazioni ionizzanti.

DOCUMENTAZIONE E DISPOSIZIONI INTEGRATIVE PER LA MODALITÀ AEREA (AEREO, ELICOTTERO)

1. Documentazione integrativa

Oltre alla documentazione di cui al punto 4.1.3, all'istanza deve essere allegato:

- a) elenco del personale addetto alla organizzazione ed all'esecuzione dei trasporti con l'indicazione della qualifica e dei compiti;
- b) documento contenente la caratterizzazione e classificazione delle aree per lo stivaggio a bordo dei velivoli dei colli radioattivi a cura dell'esperto qualificato, tenendo conto delle distanze di segregazione riportate nelle ICAO Technical Instructions per quanto applicabili (questo documento può essere inserito nel Programma di protezione dalle radiazioni di cui al punto 4.1.3.g);
- c) documento e/o dichiarazione da cui risulti evidente che l'operatore (società operante in ambito aeroportuale) che effettui la movimentazione a terra (carico/scarico sull'/dall'aereo, trasporto all'interno dell'aeroporto, eventuale magazzinaggio dei colli) per conto del richiedente, abbia adempiuto agli obblighi previsti all'articolo 61 del decreto legislativo n. 230/1995 per quanto attiene alla valutazione del rischio da radiazione per i lavoratori connesso con tale attività (documentazione necessaria qualora le operazioni di movimentazione a terra, come sopra descritte, non siano effettuate da personale del richiedente). In alternativa il richiedente deve produrre una dichiarazione di impegno ad assolvere in proprio gli obblighi di legge di cui in precedenza;

Il soggetto richiedente è esonerato dal presentare la documentazione di cui al punto 4.1.3 lettere a), b), c) e d), qualora:

- i. **sia società titolare di licenza di esercizio di trasporto aereo di passeggeri e merci ai sensi del Regolamento CE 1008/2008;**
- ii. **sia società di navigazione aerea di nazionalità extra-UE, autorizzata dal proprio governo in base alle disposizioni dei vigenti accordi aerei bilaterali o accreditata per l'effettuazione dei voli a domanda**
- iii. **sia un soggetto che si avvale per detto trasporto aereo di società titolare di licenza di esercizio di cui alla lettera i), o di società titolare di licenza di esercizio di nazionalità extra-UE di cui alla lettera ii), per la parte di documentazione relativa alla società titolare di licenza di esercizio.**

L'ENAC, nell'ambito della propria valutazione, farà riferimento, per quanto riguarda i vettori aerei o eventualmente per quelle imprese di trasporto aereo di cui si avvale il richiedente, alla seguente documentazione:

quella prevista al punto 4.1.3 lettera e) integrata, nel solo caso di vettore aereo extra-UE, con quella prevista alla lettera f).

Oltre alla predetta documentazione, nell'esaminare l'istanza, l'ENAC, riservandosi la facoltà di applicare le prescrizioni e le precisazioni del caso, verificherà per quanto riguarda il vettore aereo o eventualmente l'impresa di trasporto aereo di cui si avvale il richiedente:

se nazionale – il certificato di Operatore Aereo (COA) in corso di validità rilasciato dall'ENAC stesso, in base al proprio Regolamento “Certificato di Operatore Aereo per imprese di trasporto aereo” comprensiva dell'autorizzazione speciale (E11) “Dangerous Goods”;

se UE – il COA in corso di validità rilasciato dalla competente Autorità Aeronautica del paese comunitario di appartenenza, comprensivo dell'autorizzazione speciale (E11) al trasporto di merci pericolose "Dangerous Goods";

se extra-UE

- documento che attesti la sussistenza di una legale rappresentanza sul territorio italiano;
- l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività richiesta, rilasciata dal proprio governo in base ai vigenti accordi bilaterali;
- dichiarazione d'impegno del vettore aereo al rispetto di quanto previsto dall'Annesso 18 ICAO e dalle Technical Instructions (doc. 9284 ICAO²);
- riconoscimento delle certificazioni di idoneità in base al principio di reciprocità.

Tutta la documentazione sopra indicata è propedeutica per il rilascio del concerto dell'ENAC, che riguarda anche la verifica dell'adeguatezza delle infrastrutture aeroportuali interessate ed indicate nell'istanza.

Copia del decreto autorizzativo deve essere tenuto a bordo dell'aeromobile ai fini dei controlli svolti dai soggetti preposti.

² *Ai sensi della citata normativa comunitaria (Reg. CE 859/2008) ed internazionale Technical Instructions (doc. 9284 dell'annesso 18 ICAO), il vettore aereo operativo è responsabile di tutte le operazioni di carico, scarico e movimentazione di materiali radioattivi sia se svolte direttamente che tramite terzi.*

DOCUMENTAZIONE E DISPOSIZIONI INTEGRATIVE PER LA MODALITÀ' FERROVIARIA

1. Documentazione integrativa

Oltre alla documentazione di cui al punto 4.1.3, all'istanza deve essere allegato:

- a) benessere, di cui al punto 1), lettera b), comma 1 dell'articolo 79 del decreto legislativo n. 230/1995 e successive modifiche e integrazioni, rilasciato dall'esperto qualificato al fine di abilitare le stazioni ferroviarie e gli scali utilizzati per il trasporto e/o eventuale deposito in corso di trasporto di materie radioattive. Nel caso in cui nello stesso scalo o stazione ferroviaria operino più imprese ferroviarie, il benessere dovrà essere rilasciato dall'esperto qualificato del soggetto proprietario dello scalo e/o della stazione ferroviaria;
- b) copia della comunicazione, effettuata all'ufficio della motorizzazione competente per territorio, contenente la nomina del consulente per la sicurezza per il trasporto di merci pericolose, quando questa sia richiesta in relazione al tipo di materie radioattive e fissili speciali che si intenda trasportare;
- c) copia dell'ultima relazione annuale preparata dal Consulente per la sicurezza, ove presente, ai sensi dell'art. **11, comma 5 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35.**

NUMERI ONU PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE MATERIE RADIOATTIVE E FISSILI SPECIALI

Numero ONU	NOME APPROPRIATO DELLA SPEDIZIONE E DESCRIZIONE
2908	MATERIALE RADIOATTIVO, COLLO ESENTE - IMBALLAGGIO VUOTO
2909	MATERIALE RADIOATTIVO, COLLO ESENTE - ARTICOLI FABBRICATI CON URANIO NATURALE o URANIO IMPOVERITO o TORIO NATURALE
2910	MATERIALE RADIOATTIVO, COLLO ESENTE - QUANTITA' LIMITATA DI MATERIALE
2911	MATERIALE RADIOATTIVO, COLLO ESENTE - STRUMENTI o ARTICOLI
2912	MATERIALE RADIOATTIVO DI DEBOLE ATTIVITA' SPECIFICA (LSA-I) non fissile o fissile esente
2913	MATERIALE RADIOATTIVO, OGGETTI CONTAMINATI SUPERFICIALMENTE (SCO-I o SCO-II) non fissile o fissile esente
2915	MATERIALE RADIOATTIVO, COLLO DI TIPO A, non in forma speciale, non fissile o fissile esente
2916	MATERIALE RADIOATTIVO, COLLO DI TIPO B(U), non fissile o fissile esente
2917	MATERIALE RADIOATTIVO, COLLO DI TIPO B(M), non fissile o fissile esente
2919	MATERIALE RADIOATTIVO, TRASPORTATO IN ACCORDO SPECIALE, non fissile o fissile esente
2977	MATERIALE RADIOATTIVO, ESAFLUORURO DI URANIO, FISSILE
2978	MATERIALE RADIOATTIVO, ESAFLUORURO DI URANIO, non fissile o fissile esente
3321	MATERIALE RADIOATTIVO DI DEBOLE ATTIVITA' SPECIFICA (LSA-II) non fissile o fissile esente
3322	MATERIALE RADIOATTIVO DI DEBOLE ATTIVITA' SPECIFICA (LSA-III) non fissile o fissile esente
3323	MATERIALE RADIOATTIVO, COLLO DI TIPO C, non fissile o fissile esente
3324	MATERIALE RADIOATTIVO DI DEBOLE ATTIVITA' SPECIFICA (LSA-II), FISSILE
3325	MATERIALE RADIOATTIVO DI DEBOLE ATTIVITA' SPECIFICA (LSA-III), FISSILE
3326	MATERIALE RADIOATTIVO, OGGETTI CONTAMINATI SUPERFICIALMENTE (SCO-I o SCO-II), FISSILE

3327	MATERIALE RADIOATTIVO, COLLO DI TIPO A, FISSILE non in forma speciale
3328	MATERIALE RADIOATTIVO, COLLO DI TIPO B(U), FISSILE
3329	MATERIALE RADIOATTIVO, COLLO DI TIPO B(M), FISSILE
3330	MATERIALE RADIOATTIVO, COLLO DI TIPO C, FISSILE
3331	MATERIALE RADIOATTIVO, TRASPORTATO IN ACCORDO SPECIALE, FISSILE
3332	MATERIALE RADIOATTIVO, COLLO DI TIPO A, FORMA SPECIALE, non fissile o fissile esente
3333	MATERIALE RADIOATTIVO, COLLO DI TIPO A, FORMA SPECIALE, FISSILE

FAC SIMILE DELL'ISTANZA

Copia della domanda, in carta semplice e completa dei relativi allegati, deve essere inviata anche alle altre Amministrazioni, in relazione alla modalità di trasporto per la quale si intende chiedere l'autorizzazione, come indicato nella tabella di cui al punto 4.1.1.

Marca da bollo vigente

Al Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'Energia

DGENRE Div. V – Attività afferenti la fonte primaria nucleare,

via Molise, 2 - 00187 ROMA

Oggetto: Domanda di autorizzazione al trasporto **...(indicare la modalità di trasporto)...** di materie radioattive ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 1860/1962 e successive modifiche e dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 230/1995 e successive modifiche e integrazioni.

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a il ___/___/_____

a _____ prov. _____ residente in _____ prov. _____

Via _____ numero _____ CAP _____

in qualità di _____ della Società/impresa _____

con sede legale in _____ prov. _____

Via _____ Num. _____ telefono _____ FAX _____ e-mail _____

Codice fiscale/partita IVA _____ sede/i operativa/e

in _____ prov. _____

Via _____ Num. _____ telefono _____ FAX _____ e-mail _____

Altre sedi

CHIEDE

Ai sensi dell'articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e successive modifiche e integrazioni, in accordo con quanto stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche e integrazioni, l'autorizzazione al trasporto **...(indicare la modalità di trasporto)...** di materie radioattive e fissili speciali di cui ai numeri ONU **...(indicare i numeri ONU, Allegato VI)...**

Si comunica che la presente istanza viene inviata, a cura della scrivente Società, in copia in carta semplice con la documentazione allegata **(in copia e relativa documentazione per via elettronica)** separatamente anche alle altre Amministrazioni in indirizzo.

Data

Firma

A tal fine il / la sottoscritto/a ALLEGA:

la documentazione prevista al punto 4.1.3 e nell'Allegato relativo alla specifica modalità di trasporto delle linee di indirizzo 16 giugno 2008 dell'Ufficio XVII della DGERM del Dipartimento per la Competitività del Ministero dello Sviluppo Economico, così come modificate ed integrate nel testo coordinato del 12 ottobre 2011 dalla Divisione V – Direzione Generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica - Dipartimento Energia – Ministero dello Sviluppo Economico.